

## LE AGGREGAZIONI FRA PROFESSIONISTI: UNA *OVERVIEW* DELLE FORME ATTUALMENTE PREVISTE

di L.M. QUATTROCCHIO - B.M. OMEGNA

### ***1. Premessa.***

Il maggiore ostacolo all'ammissibilità delle aggregazioni tra professionisti è stato sempre individuato nel carattere rigorosamente personale della prestazione d'opera intellettuale prescritto dall'art. 2232 c.c., che rende difficilmente conciliabile l'esercizio in comune delle professioni intellettuali con l'impersonalità della *legal entity* che scaturirebbe dall'aggregazione.

In particolare, l'art. 2232 c.c. (che reca la rubrica "*Esecuzione dell'opera*") stabilisce che «*Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione*».

Pur in tale stringente contesto normativo, già da tempi remoti scalfito dalla legittimazione di forme associative – che, tuttavia, hanno ormai fatto il loro tempo e che, quantomeno secondo un certo orientamento, non hanno più diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento –, il legislatore, prima comunitario e poi interno, ha posto le basi per l'esercizio congiunto dell'attività professionale, muovendo dal presupposto che l'accresciuta complessità che connota tutte le professioni intellettuali ha – via via – imposto la riconsiderazione del modello di riferimento originario.

Il primo provvedimento legislativo promulgato in tale ottica è il Regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione del Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.), e il successivo d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240, recante "*Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE, relativo all'istituzione di*

*un Gruppo europeo di interesse economico G.E.I.E., ai sensi dell'art. 17 della L. 29 gennaio 1990, n. 482”.*

A livello (esclusivamente) interno, un ulteriore passo avanti è stato fatto – prima – con il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, istitutivo della società tra avvocati, e – successivamente – con la legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha introdotto (anche per le altre aree professionali) la società tra professionisti.

Successivamente, la l. 14 gennaio 2013, n. 4, recante “*Disposizioni in materia di professioni non organizzate*”, ha introdotto la possibilità – anche per le attività professionali che “*non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi*” – di esercitarle in forma associata o societaria.

Nel contempo, il d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successivamente modificato dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disciplinato le reti di imprese. In tale contesto, l’Agenzia delle Entrate – a fronte di un interpello presentato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti – ha risposto (in data 29 luglio 2015) specificando che «*possono partecipare alle reti di impresa i professionisti iscritti al registro delle imprese (e quindi tutti i professionisti che hanno costituito una S.T.P., anche come società unipersonale o come società di persone)*».

Infine, il disegno di legge annuale sulla concorrenza (2015) – attualmente in discussione – contiene, tra l’altro, la revisione della disciplina della società tra avvocati.

## **2. Le professioni intellettuali.**

### **2.1. La disciplina interna.**

La figura del “*professionista intellettuale*” è disciplinata dagli artt. 2229-2238 c.c., in contrapposizione a quella del prestatore d’opera.

E’ bene rammentare che l’esercizio della professione intellettuale, quantunque poggi su una struttura organizzativa complessa (impiego di ingenti capitali e di un certo numero di ausiliari e collaboratori), non

ricade mai – quantomeno nel contesto codicistico – nell’area dell’imprenditorialità. La non accostabilità tra le due figure di professionista intellettuale ed imprenditore è – infatti – confermata all’art. 2238 c.c., ove si prevede che le disposizioni in materia di impresa si applicano al professionista solo «*se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa*». Ciò implica che al professionista si riserva il medesimo trattamento giuridico dell’imprenditore unicamente se la professione è esercitata nell’ambito di una diversa attività di per sé qualificabile come attività d’impresa (esemplificando, il medico che gestisce la casa di cura ove presta la propria opera).

Le giustificazioni tradizionalmente addotte per spiegare l’aprioristica esclusione dei liberi professionisti dalla categoria imprenditoriale hanno fatto leva sul requisito dell’organizzazione. In particolare, nell’ambito dell’esercizio professionale difetterebbe l’elemento dell’organizzazione di tipo imprenditoriale, vale a dire di un apparato organizzativo non solo quantitativamente, ma anche funzionalmente preminente rispetto alla prestazione del professionista. Il fattore organizzativo sarebbe inevitabilmente piegato ad una funzione ausiliare o strumentale rispetto all’opera intellettuale del professionista.

## ***2.2. La disciplina comunitaria.***

Nel diritto dell’Unione Europea le professioni costituiscono una categoria ampia ed eterogenea, alla quale il legislatore europeo fa riferimento utilizzando una varietà di espressioni (“*libere professioni*”, “*professioni regolamentate*”, “*professioni liberali*”, “*professioni intellettuali*” ecc.), che – pur caratterizzate da tratti comuni – mal si prestano a individuare un profilo unitario.

Più in particolare, con l’espressione “*professioni regolamentate*” il legislatore comunitario fa riferimento all’insieme delle attività il cui svolgimento (*rectius*, accesso ed esercizio) è subordinato – in forza di norme statali, legislative, regolamentari o amministrative – al possesso di determinate qualifiche professionali, che possono essere attestate

mediante titoli di formazione, diplomi ed altri certificati e/o mediante periodi di esperienza professionale, tirocini, ecc..

Nell'ambito delle "*professioni regolamentate*" assumono ulteriore e specifico rilievo comunitario le "*professioni liberali*", espressione quest'ultima utilizzata per la prima volta nella direttiva 2005/36/CE. Tale nozione fa riferimento alle professioni esercitate sulla base di

- "*pertinenti qualifiche professionali*";
- "*in modo personale*";
- "*responsabile*";
- "*professionalmente indipendente*",

da parte di coloro che forniscono "*servizi intellettuali e di concetto*" verso committenti pubblici e privati.

Secondo la giurisprudenza comunitaria, le professioni liberali sono attività dal "*pronunciato carattere intellettuale*", che richiedono "*una qualificazione di livello elevato*" e che sono normalmente assoggettate ad una "*precisa e rigorosa disciplina professionale*"; inoltre, nell'esercizio di queste attività "*l'elemento personale*" assume particolare rilevanza e riflette "*una notevole autonomia nel compimento degli atti professionali*".

Come si è detto, nell'ordinamento nazionale il professionista intellettuale non viene considerato imprenditore. Per contro, nell'ambito del diritto comunitario esiste una sostanziale equiparazione dell'attività svolta dai professionisti intellettuali all'attività degli imprenditori.

L'assimilazione dei professionisti alle imprese si fonda sulle considerazioni di seguito esposte:

- la nozione di impresa, in ambito comunitario, attrae «*qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e delle sue modalità di finanziamento*» (v. *infra*);
- è attività economica «*qualsiasi attività che consiste nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato*»;
- ogni prestazione di servizi (incluse quella del professionista intellettuale) offerta dietro retribuzione, allo scopo di conseguire

un profitto, costituisce attività economica svolta da un'entità qualificabile come impresa e ad essa si applicano le norme comunitarie sulla concorrenza.

Più in particolare, sulla base della portata ampia e inclusiva della definizione di impresa prevista dalla Raccomandazione europea del 6 maggio 2003 n. 361, le libere professioni rientrano nell'accezione di imprese, come esercenti attività economiche che producono reddito. Infatti, all'Allegato I, la citata raccomandazione *«considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica»*.

La suddetta definizione è stata recepita dal Regolamento UE n. 1303/2013, che, all'art. 2 par. 28, prevede che sono considerate piccole e medie imprese (PMI) *“le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione”*.

### **3. Il Gruppo Europeo di Interesse Economico.**

#### **3.1. Riferimenti normativi.**

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico è stato introdotto dal Regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, integrato – nel nostro ordinamento – dal d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240: *“Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico G.E.I.E., ai sensi dell'art. 17 della L. 29 gennaio 1990, n. 482 (G.U. n. 182 del 5 agosto 1991)”*.

#### **3.2. Definizione del G.E.I.E..**

Il G.E.I.E. è uno strumento giuridico che consente ad imprese e liberi professionisti – appartenenti a Stati diversi della Comunità Europea – di realizzare forme di cooperazione transnazionale, basate su uno stesso

modello contrattuale riconosciuto e tutelato dai diritti interni e dal diritto comunitario.

Il G.E.I.E. è un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto dai membri che lo compongono. La sua caratteristica principale è rappresentata dal fatto che esso non persegue profitti per se stesso, ma tende solo «*ad agevolare o sviluppare l'attività economica dei suoi membri, a migliorare o ad aumentare i risultati di questa attività*», mediante una cooperazione circoscritta ad alcuni settori della produzione.

### ***3.3. Le condizioni e le modalità di costituzione.***

Il G.E.I.E. deve essere costituito mediante un contratto, che può intervenire tra società, enti giuridici di diritto pubblico e privato ed anche persone fisiche, purché svolgano un'attività economica ed abbiano – secondo la legislazione di uno Stato membro – la sede sociale o legale e l'amministrazione centrale in un Paese della Comunità.

Coloro che intendono costituire un Gruppo devono stipulare un contratto per iscritto, a pena di nullità. Una volta costituito, il Gruppo è soggetto alla legge dello Stato in cui ha fissato la propria sede.

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del Regolamento CEE n. 2137/85, possono essere membri di un G.E.I.E. soltanto:

- le società e gli altri enti giuridici di diritto pubblico o privato che abbiano la sede sociale o legale e l'amministrazione centrale nell'ambito della Comunità Europea;
- le persone fisiche che esercitano un'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, una libera professione o prestano altri servizi nella Comunità.

E' bene, da ultimo, rammentare che il G.E.I.E. deve essere composto da almeno due soci appartenenti a due diversi Paesi membri dell'Unione Europea.

## ***4. La società fra professionisti.***

### ***4.1. La disciplina interna.***

#### ***4.1.1. La società tra avvocati.***

La società tra avvocati è stata introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96. In particolare, l'art. 16 del d.lgs. n. 96 del 2001 stabilisce che: «*L'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati*»; con la precisazione che «*La società tra avvocati è regolata dalle norme del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile*». Viene, dunque, esclusa la possibilità di costituire società tra avvocati sotto forma di società di capitali.

Lo stesso provvedimento legislativo stabilisce che possano essere soci della società tra avvocati (S.T.A.) soltanto coloro che sono in possesso del titolo di avvocato, escludendo così la partecipazione di altri professionisti e di terzi finanziatori.

#### **4.1.2. La società tra professionisti et alias.**

Con un notevole balzo in avanti, la legge di stabilità per il 2012 (l. 12 novembre 2011, n. 183) ha innovato profondamente l'esercizio delle (altre) attività professionali, consentendo ai professionisti regolarmente iscritti agli ordini di esercitare la loro attività, oltre che in forma individuale e in forma associativa, secondo uno dei modelli societari previsti dai titoli V e VI del libro V del codice civile, e quindi:

- società semplice;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società a responsabilità limitata;
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società cooperativa (con almeno tre soci).

Le società tra professionisti devono evidenziare la loro particolare natura rispetto alle società "ordinarie" apponendo, nella ragione sociale (o denominazione sociale), l'espressione "società tra professionisti" (S.T.P.).

Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

- l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento;
- il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
- i criteri e le modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista deve essere compiuta dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente;
- la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;
- le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

In tale contesto la forma della società cooperativa, rispetto agli altri modelli societari, risulta particolarmente adatta allo svolgimento di attività intellettuali ad alto valore aggiunto caratterizzate da una forte prevalenza dell'elemento personale e professionale rispetto a quello meramente logistico e organizzativo. Essa offre una serie di vantaggi che possono essere come di seguito sintetizzati<sup>1</sup>:

- è una forma societaria che pone al centro dell'attenzione della sua azione i professionisti e i loro bisogni;
- dopo la sua costituzione, la cooperativa è aperta alla partecipazione di nuovi soci, partecipazione subordinata alla coerenza dei requisiti professionali dei soci all'oggetto sociale della cooperativa, così come alla potenziale capacità di quest'ultima di soddisfare i bisogni degli aspiranti soci;
- rappresenta una possibilità per i giovani professionisti di formarsi ed inserirsi gradualmente nel mercato professionale (si pensi all'opportunità offerta dall'art. 2527 c.c. in merito alla figura del "socio speciale");
- la remunerazione delle prestazioni professionali dei soci è sempre proporzionale alla qualità e quantità del lavoro prestato. Tale obiettivo è perseguibile anche grazie a un istituto particolarmente interessante quale il ristorno;
- attraverso la cooperativa i soci possono accantonare risorse finanziarie in apposite riserve patrimoniali per consentire loro di investire in attività, servizi e strumentazione utile per il miglior svolgimento della professione. Tale accantonamento può essere favorito dalla legislazione fiscale dedicata alle cooperative che consente di non imputare IRES su una quota consistente degli utili (57%);

---

<sup>1</sup> Tali motivazioni sono alla base della sottoscrizione di un protocollo di intesa tra l'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e la Legacoop, volto a favorire la conoscenza e promuovere l'implementazione di società tra professionisti in forma cooperativa

- ogni socio professionista ha egual peso nell'esercizio del governo della cooperativa, grazie al principio del voto per testa, in base al quale ogni socio cooperatore può esprimere in sede assembleare un solo voto indipendentemente dalla sua partecipazione al capitale sociale. Tale principio contribuisce ad accentuare l'elemento personalistico della partecipazione sociale;
- l'eventuale ingresso di soci investitori non può compromettere la sovranità decisionale e l'autonomia dei soci professionisti. Infatti, i soci di capitale non possono comunque esprimere più di un terzo di voti in seno all'assemblea ed eleggere più di un terzo dei membri dell'organo amministrativo e del collegio sindacale.

Siamo però convinti che il nostro modello possa conciliare diverse esigenze: quella di rendere centrale la figura del socio professionista, indipendentemente dalla sua partecipazione al capitale, anche in virtù della struttura democratica e paritaria della società; di rendere aperta e rinnovabile la compagine sociale attraverso l'applicazione del principio della porta aperta; di rendere strumentale il ruolo del capitale esterno al perseguimento delle finalità mutualistiche dei soci professionisti

Con decreto 8 febbraio 2013, n. 34 il Ministro della Giustizia – di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico – ha approvato il regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali, che si compone di quattro capi.

Il capo Primo intitolato “*Disposizioni Generali*” consta di due articoli aventi ad oggetto il primo la definizione di società tra professionisti ed il secondo l'ambito di applicazione delle norme regolamentari.

Il capo Secondo si occupa del conferimento dell'incarico e dell'obbligo di informazione. Allo scopo di tutelare in modo più completo le ragioni e gli interessi del cliente e consentirgli una scelta libera e

consapevole, è previsto che la società professionale debba consegnare al cliente l'elenco scritto non solo dei soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, ma anche dei soci con finalità di investimento. Viene espressamente richiesto che la prova dell'adempimento degli obblighi di informazione, nonché il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto, possibilmente controfirmato dal cliente. Nello svolgimento dell'incarico professionale, il socio professionista può avvalersi della collaborazione di ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità; in ogni caso i nominativi dei sostituti vanno comunicati al cliente che può dissentire dandone a sua volta comunicazione al professionista entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Capo Terzo disciplina la partecipazione nella società tra professionisti, prevedendo che:

- il socio professionista può partecipare ad una sola S.T.P.;
- il socio per finalità d'investimento può far parte di una S.T.P. solo quando:
  - sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'art. 8 del Regolamento;
  - non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
  - non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

Il capo Quarto disciplina l'iscrizione della società all'albo professionale e il regime disciplinare.

#### **4.2. La disciplina della società fra professionisti nei Paesi dell'UE.**

In Francia, la *Societe d'exercice liberal* (S.E.L.) è stata introdotta nel 1990, con una legge oggetto di successive modifiche e integrazioni: ai

professionisti è fatto obbligo di detenere più della metà del capitale sociale, stabilito in relazione al tipo di società prescelto (massima libertà in tal senso), e la maggioranza dei diritti di voto. Anche la S.E.L. può avere carattere pluridisciplinare, qualora non sia vietato dalle associazioni di categoria dei professionisti coinvolti. In tema di responsabilità civile, l'unica differenza con l'Italia è rappresentata dal fatto che i soci professionisti rispondono dei debiti societari limitatamente all'apporto individuale di ciascuno al capitale sociale.

In Germania, dal 1994 è prevista la *Partnerschaftsgesellschaft*, società costituita per l'esercizio in comune dell'attività professionale, senza personalità giuridica. Il requisito fondamentale per la costituzione di una società professionale è rappresentato dalla presenza di almeno due soci persone fisiche, che svolgono professioni liberali. Nella *Partnerschaftsgesellschaft*, inoltre, la società ed i soci rispondono dei debiti sociali in solido e illimitatamente sul proprio patrimonio personale.

In Inghilterra, è stata introdotta nel 2000 la *Limited liability partnership* (L.L.P.). Anche per quest'ultima è previsto un minimo di due soci, che mantengono una responsabilità personale sui propri atti e che si ripartiscono i ricavi in proporzione alle sostanze investite, fatti salvi accordi diversi.

In Spagna, nel 2007 è stata introdotta la *Sociedad profesional* (S.P.), ente con personalità giuridica finalizzato all'esercizio in comune dell'attività professionale, nel rispetto delle regole deontologiche e con clausola di garanzia contro ogni eventuale incompatibilità tra professioni. La S.P. può dotarsi di qualsiasi struttura societaria già disciplinata dall'ordinamento nazionale e ai soci professionisti è fatto obbligo di detenere la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto.

## **5. Le reti di imprese.**

### **5.1. La disciplina.**

#### **5.1.1. Le fonti.**

Il contratto di rete tra imprese è stato introdotto dalla l. 9 aprile 2009, n. 33, di conversione del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 (c.d. “*Decreto incentivi*”). La disciplina del contratto di rete ha, poi, subito una serie di modifiche successive ad opera: dapprima della l. 23 luglio 2009, n. 99; poi del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122; successivamente del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 c.d. “*Decreto sviluppo*”, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134; e infine dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 c.d. “*Decreto sviluppo bis*”, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221.

### **5.1.2. Il contratto di rete.**

Il contratto di rete tra imprese è uno strumento che consente alle aggregazioni di imprese di instaurare tra loro una collaborazione organizzata e duratura, mantenendo la propria autonomia e la propria individualità e, quindi, senza costituire un’organizzazione come la società o il consorzio; le reti di imprese fruiscono di incentivi e di agevolazioni fiscali.

In particolare, con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali, allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Per espressa previsione normativa, possono far parte del contratto di rete soltanto le imprese. Con riguardo al numero delle parti, si ritiene che il contratto di rete possa essere bilaterale, sebbene tendenzialmente postuli una pluralità di soggetti aderenti.

Con il contratto di rete le parti «*perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato*»; e, in tale prospettiva, «*si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad*

*esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa».*

Tali attività possono essere di tre tipi:

- collaborazione tra le parti in ambiti attinenti all'esercizio delle proprie imprese;
- scambio tra le parti di informazioni o di prestazioni di qualsiasi natura (industriale, commerciale, tecnica e tecnologica);
- esercizio in comune tra le parti di una o più attività rientranti nell'oggetto delle rispettive imprese.

Il contratto di rete deve essere stipulato per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per "atto firmato digitalmente". Inoltre, la legge prescrive dettagliatamente anche il contenuto del testo contrattuale, individuando contenuti necessari e contenuti facoltativi.

### ***5.1.3. Il fondo patrimoniale e la soggettività giuridica.***

Il contratto di rete può prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, inteso quale dotazione patrimoniale destinata all'esecuzione del programma di rete. Nell'ipotesi in cui la rete sia dotata di fondo patrimoniale e di organo comune, le imprese aderenti non rispondono delle obbligazioni assunte per l'esecuzione dell'attività di rete; per contro, nel caso di rete sprovvista di fondo comune, si ritiene che delle obbligazioni assunte nell'esecuzione del contratto di rete siano responsabili direttamente ed in via solidale le imprese aderenti alla rete.

Se la rete è dotata di fondo patrimoniale si applicano le seguenti disposizioni:

- il contratto deve prevedere anche una denominazione ed una sede per la rete;
- la rete che si iscrive nel registro acquista soggettività giuridica;
- la rete è tenuta a redigere annualmente una situazione patrimoniale, osservando per quanto possibile le norme dettate per la redazione del bilancio d'esercizio delle società per azioni;

- la rete è tenuta ad indicare negli atti e nella corrispondenza la propria sede, l'ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta ed il numero di iscrizione.

Se la rete, invece, non è dotata di fondo patrimoniale, non è previsto debba avere una propria denominazione, né una propria sede, né una posizione autonoma nel registro delle imprese e non è nemmeno soggetta all'obbligo di redazione annuale della situazione patrimoniale.

### **5.2. Le reti fra professionisti.**

Nel corso del 2015, il Consiglio Nazionale degli Architetti ha presentato interpello all'Agenzia delle Entrate, al fine di acquisire osservazioni e valutazioni sulla sussistenza di limiti soggettivi all'adesione al contratto di rete da parte dei professionisti.

Come si è già riferito, il comma 4-ter dell'articolo 3 del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, è stato totalmente sostituito e modificato dall'art. 42 del Decreto Legge 78 del 2010, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122. Tale provvedimento legislativo prevede che *«con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa»*.

La norma fa riferimento ad imprenditori ed imprese, e non cita i professionisti iscritti ad albi professionali o comunque costituiti in forma associata per l'esercizio in comune della propria attività, con le forme di società di persone e/o di società di capitali. A conferma di ciò, le circolari 4/E del 15 febbraio 2011 e 15/E del 14 aprile 2011 dell'Agenzia delle Entrate hanno dettato la disciplina di dettaglio dei vantaggi fiscali,

prevedendo agevolazioni in favore di imprese (e non di professionisti) che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete.

Il Consiglio Nazionale degli Architetti osserva che:

- la Corte di Giustizia, in diverse pronunce, ha equiparato l'attività professionale all'attività di impresa, affermando che la nozione di impresa comprende *«qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle modalità del suo finanziamento»* e *«costituisce un'attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato»*;
- inoltre, la Commissione Europea, con la Raccomandazione 2093/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, prevede – al terzo considerando – che *«conformemente agli articoli 48, 81 e 82 del trattato, come interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, si deve considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica»*;
- a livello nazionale, il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 1108 dell'11 marzo 2015, ha recepito *«l'equiparazione dei liberi professionisti alle imprese... con riferimento a rapporti di lavoro»*.

Pertanto, ad avviso del Consiglio Nazionale degli Architetti, il dettato normativo dell'art. 42 del d.l. n. 78 del 2010 risulta essere in contrasto con quanto sancito dalla giurisprudenza, comunitaria e nazionale, e – di conseguenza – ritiene che l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 possa essere fruita anche dai liberi professionisti che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta ampia ed articolata, con un Parere in data 29 luglio 2015 di cui si richiamano i tratti essenziali:

- la disciplina del contratto di rete d'impresa è stata introdotta nel nostro ordinamento per effetto dei commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, ma a distanza di circa un anno stata completamente modificata dall'articolo 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che ha apportato significative novità alla disciplina civilistica dell'istituto e ha contemporaneamente istituito un'agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete. La Commissione europea, con decisione C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011 ha ritenuto che la misura fiscale in esame non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La norma agevolativa ha per obiettivo il completamento del programma comune di rete previsto dal contratto e a tal fine istituisce a favore delle imprese partecipanti – al ricorrere di particolari condizioni – un regime di sospensione di imposta sugli utili d'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma preventivamente asseverata;
- in merito alla possibilità dei professionisti di sottoscrivere un contratto di rete, tale contratto «è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante», ai sensi del comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5; si evidenzia, pertanto, che – per espressa previsione di legge – possono partecipare alle reti di imprese solo i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese;

- l'ampliamento della platea dei soggetti che possono sottoscrivere il contratto di rete, al fine di ricomprendere ad esempio i professionisti, necessita pertanto di apposite modifiche alla disciplina civilistica;
- nello specifico, con riferimento alla disciplina fiscale agevolativa contenuta nell'articolo 42 del decreto legge n. 78 del 2010, la stessa non è più in vigore, in quanto l'agevolazione si applicava agli utili di esercizio accantonati ad apposita riserva fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;
- di conseguenza, anche qualora si provvedesse a normare la possibilità per i professionisti di stipulare contratti di rete, non si conseguirebbe l'effetto di garantire agli stessi l'agevolazione fiscale, in quanto la norma, come ricordato, non è più in vigore;
- inoltre, per garantire l'applicazione di incentivi fiscali ai professionisti riuniti in rete, sarebbe comunque necessario un ulteriore intervento normativo *ad hoc*, al fine di garantire una applicazione della misura agevolativa in linea con le modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo.

### ***7. Le professioni non protette.***

Come si è anticipato, la l. 14 gennaio 2013, n. 4, recante “*Disposizioni in materia di professioni non organizzate*”, la quale consente ora – a chi svolge attività che “*non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi*” – di esercitarle anche in forma associata o societaria.

Le nuove norme definiscono “*professione non organizzata in ordini o collegi*” l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a

soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

La l. n. 4 del 2013 consente ai professionisti di scegliere la forma in cui esercitare l'attività professionale, riconoscendo l'esercizio di questa in forma sia individuale sia associata o societaria.

I professionisti possono, inoltre, costituire associazioni professionali (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva), con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Le associazioni possono, infine, costituire forme aggregative che rappresentano le associazioni aderenti, agiscono in piena indipendenza ed imparzialità e sono soggetti autonomi rispetto alle associazioni professionali che le compongono, con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.

### **7. Conclusioni de iure condito e de iure condendo.**

Pare utile, in conclusione, richiamare le più recenti pulsioni del legislatore italiano a favore delle aggregazioni di professionisti, che paiono – oltre a quelle più sopra richiamate – volte al definitivo raggiungimento di una sorta di *climax* che vedrebbe l'attività professionale emancipata dalle pastoie del passato ed assimilata a quella imprenditoriale.

La richiamata l. n. 183 del 2011 (*“Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti”*) è ritenuta – almeno secondo un certo orientamento – inapplicabile alle società tra avvocati, alle quali – al contrario – sarebbe da applicarsi il d.lgs. n. 96 del 2001, il cui art. 16 recita: *«l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in*

*giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati».* Ciò sul riflesso che la disciplina di riforma forense (l. 31 dicembre 2012, n. 247) conteneva la delega al Governo per l’emanazione di una disciplina specifica delle società tra avvocati che tenesse conto sia delle possibilità consentite dalla l. n. 183 del 2011, sia delle peculiarità della professione forense. In particolare, i principi e criteri direttivi fissati dal Parlamento chiedevano all’esecutivo di *«prevedere che l’esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all’albo».* La delega, tuttavia, non è stata esercitata dal Governo.

In tale confuso contesto normativo, il legislatore – con il disegno di legge per la concorrenza, all’art. 26, la cui rubrica recita *“misure per la concorrenza nella professione forense”* – è tornato ad occuparsi della *“società tra avvocati”*. In particolare, nella primissima versione del disegno di legge, risalente al giugno del 2015, il testo era alquanto scarno, tuttavia numerose erano le novità degne di nota, fra le quali la facoltà – in capo agli avvocati – di ricorrere allo strumento della società di capitali per svolgere la propria attività (pur mantenendo il principio della personalità della prestazione professionale). A seguito dei lavori della Commissione, il testo originale del disegno di legge ha subito alcune modifiche e, in particolare, l’introduzione:

- di un limite alla partecipazione dei soci non professionisti in eventuali società di capitale tra avvocati (almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono essere detenuti da soci iscritti ad un albo professionale);
- dell’obbligo per i componenti dell’organo di gestione di queste ultime di rientrare nella compagine sociale;
- dello scioglimento delle società tra avvocati, ove vengano meno le condizioni di cui sopra;

- del dovere per i soci professionisti di garantire indipendenza e professionalità (dichiarando eventuali conflitti di interesse) nello svolgimento dei propri incarichi e della cancellazione dalla compagine societaria del socio professionista che sia stato sospeso, cancellato o radiato dal proprio albo.

La pur apprezzabile finalità di chiarezza legislativa in tema di società fra avvocati, presta tuttavia il fianco a nuovi dubbi interpretativi. Infatti, se tale provvedimento legislativo andasse in porto, si instaurerebbero due regimi paralleli, con una serie di problemi interpretativi: tra l'altro, ove vi fosse una società interprofessionale tra avvocati e altri professionisti non sarebbe chiaro il regime applicabile.

In un contesto più generale, occorre rammentare che il Ministero dello sviluppo economico ha messo a disposizione incentivi per favorire l'aggregazione dei liberi professionisti e valorizzare le loro professionalità (micro-credito e fondo di garanzia); sono, inoltre, state previste misure rivolte a sostenere i professionisti *under 45* che costituiscono società multidisciplinari.

Da ultimo, pare utile rammentare che – grazie a un emendamento presentato al disegno di legge sulla stabilità del 2016 – le libere professioni sono destinatarie, al pari delle imprese, dei fondi comunitari; ciò costituisce un ulteriore stimolo – sulla scorta della normativa europea – ad equiparare i professionisti alle imprese, ai fini di consentire l'accesso ai finanziamenti europei.

Per concludere, la forte interazione fra professioni e – nell'ambito dello stesso settore professionale – la sempre più accentuata tensione verso la specializzazione consentono di esprimere un giudizio positivo in ordine ai moti legislativi di cui si è ampiamente detto, dovendosi ritenere che le aggregazioni fra professionisti favoriscono non soltanto i professionisti che ne fanno parte, ma anche – e soprattutto – i clienti, i quali possono in tal modo ricevere un servizio unitario, omogeneo e maggiormente qualificato.